



COMUNE DI BITRITTO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

COPIA

Deliberazione Del Consiglio Comunale

n. 25 Data: 06-08-2020	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------

L'anno **duemilaventi**, il giorno **sei** del mese di **agosto**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Bitritto, convocato in via ordinaria mediante appositi avvisi a norma di legge, in seduta pubblica, per le ore 09:00, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale del Segretario, risultano presenti (P) n. 15 Consiglieri eletti ed assenti (A) n. 2, come di seguito rappresentato:

GIULITTO Giuseppe	P	VALENTE Francesco	P
Aresta Ernesto	P	DALESSANDRO Alma	P
LOCONTE Maria	P	CAPORUSSO Maria	P
PAPARELLA Sabino	P	MONTENEGRO Nicola	P
BRUNO Vitantonio	P	MUSCEO Filomena	P
COPPOLA SIMONE	A	MAFFEI Michele	P
CATELLA Natalia	P	SACINO Michele	A
PIERRI Marilena	P	ROMITA Giovanna Carmela	P
GUARNIERI Clemente	P		

Partecipa alla seduta del Consiglio Comunale il Segretario Generale, Dr. Marida Urbano che cura la relativa verbalizzazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti dall'art 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Parere di regolarità contabile in atti espresso dal Responsabile Servizio FINANZIARIO

Favorevole

Data 06-07-2020

Il Responsabile Servizio FINANZIARIO

F.to Leone Maria Enza

Parere di regolarità tecnica in atti espresso dal Responsabile Servizio RAGIONERIA

Favorevole

Data 06-07-2020

Il Responsabile Servizio RAGIONERIA

F.to Leone Maria Enza

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE del 06.08.2020 (ottavo punto all'ordine del giorno).

Ottavo punto all'ordine del giorno "*Approvazione aliquote IMU anno 2020.*"

Alle ore 11.05 riprendono i lavori del Consiglio Comunale.

Componenti il Consiglio:

Presenti n. 15 (Sindaco Giuseppe Giulitto, Ernesto Aresta, Maria Loconte, Sabino Paparella, Vitantonio Bruno, Natalia Catella, Marilena Pierri, Clemente Guarnieri, Francesco Valente, Alma Dalessandro, Maria Caporusso, Nicola Montenegro, Filomena Musceo, Michele Maffei, Romita Giovanna Carmela)

Risultano presenti il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Leone e il dott. Arpino.

Il Presidente Cons. Paparella cede la parola al Sindaco

Il Sindaco precisa che con la deliberazione si confermano le aliquote dell'anno 2019.

Il Consigliere Montenegro richiamando gli emendamenti al bilancio, che prevedevano la riduzione delle aliquote sui terreni, ritiene che si poteva fare uno sforzo per la riduzione nell'anno 2020.

Il Sindaco comunica che sta mantenendo l'impegno preso nella redazione del PUG giacché sta prevedendo la norma per differenziare le aliquote in base all'area edificabile e in base alla realizzazione dei comparti, ma ad oggi la proposta di riduzione non può essere accolta perché i fondi per le minori entrate sono sempre relativi all'emergenza COVID e non si possono ridurre le altre entrate perché sono fondamentali per il funzionamento dell'Ente.

Il Presidente del Consiglio, Cons. S. Paparella, non essendoci altri interventi pone ai voti la proposta di deliberazione n. 25/2020 ad oggetto "Approvazione aliquote IMU anno 2020."

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano da n. 15 componenti presenti, di cui favorevoli n. 11 (Sindaco Giuseppe Giulitto, Aresta Ernesto, Maria Loconte, Sabino Paparella, Vitantonio Bruno, Natalia Catella, Marilena Pierri, Clemente Guarnieri, Francesco Valente, Alma Dalessandro, Maria Caporusso,) e astenuti n. 4 (Nicola Montenegro, Filomena Musceo, Michele Maffei, Romita Giovanna Carmela)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 25/2020 ad oggetto "Approvazione aliquote IMU anno 2020"

Di seguito, il Presidente, Cons. S. Paparella pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano da n. 15 componenti presenti, di cui favorevoli n. 11(Sindaco Giuseppe Giulitto, Aresta Ernesto, Maria Loconte, Sabino Paparella, Vitantonio Bruno, Natalia Catella, Marilena Pierri, Clemente Guarnieri, Francesco Valente, Alma Dalessandro, Maria Caporusso) e astenuti n. 4(Nicola Montenegro, Filomena Musceo, Michele Maffei, Romita Giovanna Carmela)

DELIBERA

Di dichiarare, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 14/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

1) **aliquota 4,5 per mille:** per le abitazioni principali di lusso e relative pertinenze, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

2) **aliquota 10,60 per mille sul 50% della base imponibile:** per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, purché il comodante possieda solo un

ulteriore immobile, adibito ad abitazione principale e il contratto di comodato sia registrato presso l'agenzia delle entrate, il possesso dei requisiti del possessore/comodante deve essere comunicato al Comune tramite apposita dichiarazione e non deve trattarsi di abitazioni cat. A1, A8 e A9;

- 3) **aliquota 3,4 per mille:** per le unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato ai sensi della legge 431/98 (riduzione al 75% rispetto ad aliquota deliberata nel 2015 del 4,5 per mille);
- 4) **aliquota 4 per mille:** per le unità immobiliari oggetto di contratto di locazione di cui all'art. 2, commi 2, 5 e 6 del d.l. 240/2004, convertito dalla legge n. 269/2004;
- 5) **aliquota 10,60 per mille:** unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D;
- 6) **aliquota 10,60 per mille:** terreni agricoli (non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola e non a destinazione immutabile agro silvo – pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile);
- 7) **aliquota 7 per mille:** aree edificabili, individuate nel PRGC per le zone A2, C1, C2 e B3;
- 8) **aliquota 10,60 per mille:** Abitazioni tenute a disposizione e altri immobili non ricompresi nei precedenti;
- 9) **detrazione Euro 200,00 :** detrazione per abitazione principale (abitazioni cat. A1, A8 e A9) e alloggi assegnati regolarmente da parte di IACP o ERP (art. 13, comma 10, DL 201/2011);
- 10) **detrazione Euro 250,00 :** elevazione detrazione suddetta ove nel nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con disabilità grave e invalidità pari al 100%;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 14/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) **aliquota 1,5 per mille:** per le abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- 2) **aliquota 0,00 per mille:** unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta;
- 3) **aliquota 2,00 per mille:** unità immobiliari oggetto di contratto di locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale;
- 4) **aliquota 0,00 per mille:** abitazioni tenute a disposizione;
- 5) **aliquota 1,00 per mille:** fabbricati rurali strumentali;
- 6) **aliquota 2,5 per mille:** beni-merce;
- 7) **aliquota 0,00 per mille:** aree edificabili ricomprese nella zona di PRGC A2, C1, C2, B3;
- 8) **aliquota 1,00 per mille:** altri immobili non ricompresi nei precedenti, non esentati dalla normativa vigente e non tassati ai fini IMU con aliquota massima del 10,60 per mille;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che dispone a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.913.518,15, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari a € 421.007,90;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Finanziario sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

1) **aliquota 5 per mille:** per le abitazioni principali di lusso e relative pertinenze, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

2) **aliquota 10,60 per mille sul 50% della base imponibile:** per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, purché il comodante possieda solo un ulteriore immobile, adibito ad abitazione principale e il contratto di comodato sia registrato presso l'agenzia delle entrate, il possesso dei requisiti del possessore/comodante deve essere comunicato al Comune tramite apposita dichiarazione e non deve trattarsi di abitazioni cat. A1, A8 e A9;

3) **aliquota 3,4 per mille:** per le unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato ai sensi della legge 431/98;

4) **aliquota 4 per mille:** per le unità immobiliari oggetto di contratto di locazione di cui all'art. 2, commi 2, 5 e 6 del d.l. 240/2004, convertito dalla legge n. 269/2004;

5) **aliquota 10,60 per mille:** unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D;

6) **aliquota 10,60 per mille:** terreni agricoli (non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola e non a destinazione immutabile agro silvo – pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile);

7) **aliquota 7 per mille:** aree edificabili, individuate nel PRGC per le zone A2, C1, C2 e B3;

8) **aliquota 10,60 per mille:** Abitazioni tenute a disposizione e altri immobili non ricompresi nei precedenti;

- 9) **aliquota pari al 1 per mille:** fabbricati rurali ad uso strumentale ;
- 10) **aliquota pari al 2,5 per mille:** fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 11) **detrazione Euro 200,00 :** detrazione per abitazione principale (abitazioni cat. A1, A8 e A9) e alloggi assegnati regolarmente da parte di IACP o ERP (art. 13, comma 10, DL 201/2011);
- 12) **detrazione Euro 250,00 :** elevazione detrazione suddetta ove nel nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con disabilità grave e invalidità pari al 100%;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio finanziario Dott. ssa Leone Maria Enza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario , dott. ssa Leone Maria Enza, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri favorevoli e n. 4 astenuti

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020:

- 1) **aliquota 5 per mille:** per le abitazioni principali di lusso e relative pertinenze, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) **aliquota 10,60 per mille sul 50% della base imponibile:** per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, purché il comodante possieda solo un ulteriore immobile, adibito ad abitazione principale e il contratto di comodato sia registrato presso l'agenzia delle entrate, il possesso dei requisiti del possessore/comodante deve essere comunicato al Comune tramite apposita dichiarazione e non deve trattarsi di abitazioni cat. A1, A8 e A9;
- 3) **aliquota 3,4 per mille:** per le unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato ai sensi della legge 431/98;
- 4) **aliquota 4 per mille:** per le unità immobiliari oggetto di contratto di locazione di cui all'art. 2, commi 2, 5 e 6 del d.l. 240/2004, convertito dalla legge n. 269/2004;
- 5) **aliquota 10,60 per mille:** unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D;
- 6) **aliquota 10,60 per mille:** terreni agricoli (non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola e non a destinazione immutabile agro silvo – pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile);
- 7) **aliquota 7 per mille:** aree edificabili, individuate nel PRGC per le zone A2, C1, C2 e B3;
- 8) **aliquota 10,60 per mille:** Abitazioni tenute a disposizione e altri immobili non ricompresi nei precedenti;

- 9) **aliquota pari al 1 per mille:** fabbricati rurali ad uso strumentale ;
- 10) **aliquota pari al 2,5 per mille:** fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 11) **detrazione Euro 200,00 :** detrazione per abitazione principale (abitazioni cat. A1, A8 e A9) e alloggi assegnati regolarmente da parte di IACP o ERP (art. 13, comma 10, DL 201/2011);
- 12) **detrazione Euro 250,00 :** elevazione detrazione suddetta ove nel nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con disabilità grave e invalidità pari al 100%;

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano da n. 15 componenti presenti, di cui favorevoli n. 11 e astenuti n. 4

DELIBERA

Di dichiarare, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marida Urbano

IL PRESIDENTE

F.to PAPARELLA Sabino

N. Reg.Publ. 1128

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Bitritto, li **- 1 OTT 2020**



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Urbano Marida

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il giorno

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)